

**PSR14-20**  
Campania



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe  
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con  Sviluppo Campania

## Verifica congruità manodopera appalti e subappalti: decreto Ministero del Lavoro

Lo rende noto il Ministero del Lavoro.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha firmato un decreto che definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Nel decreto viene ricordato che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del decreto, invece, si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a euro settantamila. In ogni caso, in fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.

Ai fini di detta verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate. L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

Con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all'oggetto, e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL realizzano, entro dodici mesi dall'adozione del decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all'alimentazione della banca dati.

**>> continua a pag.2**



>> continua da pag.1

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento, rispetto agli indici di congruità, sia accertato in misura pari

o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online.

Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente. Tali disposizioni si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1°

novembre 2021. La Commissione Nazionale delle Casse Edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati condivisa con INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'INPS, dell'INAIL, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Indicazioni dell'ANAC alle centrali d'acquisto e alla Pubblica amministrazione in merito alla gestione degli accordi e delle convenzioni quadro

Il presidente dell'ANAC, con il comunicato del 7 luglio 2021, fornisce indicazioni alle centrali d'acquisto, ai soggetti aggregatori e alle Pubbliche amministrazioni, sulla corretta gestione di convenzioni e accordi quadro.

L'articolo 3, comma 1, lettera c) del codice dei contratti pubblici definisce «strumenti di acquisto» gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientrano: i) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori; ii) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; iii) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti

effettuati a catalogo. La necessità di fornire chiarimenti è scaturita dalla constatazione che nell'esercizio dell'attività istituzionale di competenza dell'Autorità Anticorruzione sono emerse criticità nella gestione degli accordi quadro e delle convenzioni da parte di alcune centrali di committenza e soggetti aggregatori. In particolare, sono stati accertati errori nella stima dei fabbisogni delle amministrazioni aderenti e carenze nell'indicazione dei limiti individuali di adesione, oltre che l'omissione dei controlli sull'esecuzione degli accordi. La comunicazione pone l'accento sulla collaborazione tra le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti nella pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio dei consumi e della spesa, al fine della corretta quantificazione della domanda complessiva.

È proprio sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stazioni appaltanti interessate, che le centrali di committenza e i soggetti aggregatori pianificano le gare da approntare nel periodo di riferimento. L'esigenza è quella di garantire il rispetto della normativa vigente e, in particolare, di scongiurare che, attraverso adesioni in aumento rispetto ai fabbisogni stimati, si verifichi il superamento della capienza massima dell'accordo, in contrasto con le regole dell'evidenza pubblica.

In ogni caso le centrali di committenza e i soggetti aggregatori possono prevedere, nel bando di gara, misure per garantire la continuità del servizio o della fornitura nel caso in cui la capienza massima sia raggiunta prima del termine fissato di vigenza dell'accordo quadro o della convenzione.

Il comunicato è disponibile su [anticorruzione.it](http://anticorruzione.it)

# Certificati prodotti in copia semplice anziché in copia conforme. Soccorso istruttorio

La stazione appaltante non ha attribuito alla ricorrente i punteggi previsti avendo presentato i richiesti certificati non in copia conforme all'originale (come prescritto dallo stesso disciplinare), bensì in copia semplice. Secondo l'impresa, che impugna anche le clausole del disciplinare, era possibile comunque attivare il soccorso istruttorio.

Tar Marche, Sez. I, 09/07/2021, n.565 accoglie il ricorso: 4.1. Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalla posizione assunta in sede cautelare e rileva che la produzione di copia semplice dei certificati in possesso del concorrente (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2 dell'art. 15 del disciplinare) costituisce una irregolarità relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici dei documenti, cui è possibile rimediare mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, nonostante la *lex specialis* richieda la produzione dell'originale o della copia autentica.

Inoltre, il successivo art. 15 del disciplinare, punti C.1 e C.2, nel prevedere che ai fini dell'attribuzione del punteggio il requisito sia comprovato dai relativi certificati in copia conforme all'originale, si riferisce evidentemente al possesso sostanziale del requisito medesimo, essendo detti certificati esclusivamente finalizzati alla sua dimostrazione.

Dal combinato disposto degli artt. 14 e 15 anzidetti può dunque affermarsi che non vi era alcun ostacolo all'attivazione del soccorso istruttorio per l'acquisizione dei certificati nella forma richiesta dalla legge di gara. Quanto appena sostenuto è avvalorato dai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (anche di questo Tribunale) in tema di corretto utilizzo dei poteri di soccorso istruttorio di



cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui "il soccorso istruttorio, ben al di là delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l'art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, può riguardare le carenze di "qualsiasi elemento formale della domanda", ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand'anche di tipo "essenziale", purché non involgente l'offerta economica o tecnica in sé considerata (Cons. Giust. Amm. 5 novembre 2018, n. 701, Cons. Stato, III 14 gennaio 2019 n. 348). Tale applicazione ha infatti consentito, in sede di soccorso istruttorio, di sanare un'omissione documentale che si è rivelata formale, in quanto relativa a requisiti di cui non è contestata l'effettiva presenza al momento di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (cfr., T.A.R. Marche, 18 novembre 2019, n. 703, richiamata da TAR Lombardia Milano, sez. II, 8 marzo 2021, n. 616; in senso analogo, TAR Abruzzo L'Aquila, sez. I, 22 giugno 2019, n. 325 e Consiglio di Stato, sez. V, 4 aprile 2019, n. 2219).

In altri termini, se è vero che i limiti al ricorso del potere di soccorso istruttorio individuati dall'art. 83, comma 9, citato rispondono all'esigenza di mantenere in equilibrio il rapporto tra favor participationis e par condicio, che può risentire di qualche sbilanciamento ove ad un concorrente sia consentito di rimediare ad errori relativi alla documentazione presentata in fase di gara, soprattutto nel momento di

maggior confronto concorrenziale rappresentato dall'esame delle offerte tecnica ed economica, tuttavia occorre "operare una distinzione tra il caso in cui l'offerta tecnica sia in sé costituita da un documento, come ad esempio un'opera d'ingegno, quale un progetto, ed il caso in cui il documento sia solo il mezzo descrittivo di una res che nella sua consistenza e caratteristiche strutturali e funzionali è il vero oggetto dell'offerta, come nel caso di specie la fornitura di un dispositivo.

Ebbene, mentre nel primo caso non vi è dubbio che l'integrazione o il chiarimento richiesto al concorrente in sede di soccorso istruttorio finisca in qualche modo per arricchire l'originaria consistenza o per modificarne il contenuto, nell'ipotesi in cui a mancare sia l'aspetto descrittivo di una res, non vi sarebbe ragione alcuna di far recedere il principio di favor participationis a vantaggio di quello di par condicio che, nel concreto, non subirebbe alcuna lesione; ciò, perché la caratteristica insufficientemente descritta o magari omessa del tutto dal concorrente nella documentazione di gara o non è affatto posseduta della res, ed allora del concorrente non potrà che disporsi l'esclusione, oppure lo è ed in questo caso l'estromissione si risolverebbe nella assoluta decisività di un mero errore di forma, cioè in una di quelle criticità a cui il soccorso istruttorio, nella sua ratio generale, intende porre rimedio" (cfr., TAR Campania Napoli, sez. I, 10 dicembre 2019, n. 5820). Ciò posto, nel caso in esame, non essendo contestata la mancanza della res (ovvero del requisito richiesto), bensì del "mezzo descrittivo" della stessa per come richiesto dalla legge di gara, il soccorso istruttorio sarebbe stato possibile, trattandosi di una omissione – quella rilevata dalla Commissione – che attiene a profili formali dell'offerta tecnica, la quale resta pacificamente immodificabile e non integrabile nel suo contenuto sostanziale.

## Il comunicato dell'ANAC sul conferimento interno dell'incarico di direttore dei lavori

Sul sito dell'ANAC è disponibile il comunicato del presidente in data 26 maggio 2021 relativo a Indicazioni in merito al conferimento interno dell'incarico di direttore dei lavori.

Al riguardo, richiamate le disposizioni del d.lgs. n. 59/2916 rilevanti (segnatamente gli articoli 24, 101 e 111 del codice dei contratti pubblici), nel comunicato si indica che la lettura sistematica di tali disposizioni consente di ritenere che qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo. In



tal caso il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti dal legislatore per lo svolgimento dell'incarico, deve essere scelto tra i

dipendenti: a) degli uffici tecnici dell'amministrazione; b) degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.

Il comunicato è disponibile su [anticorruzione.it](http://anticorruzione.it)



## Comunicato ANAC sull'interpretazione del quinto d'obbligo

È stato pubblicato sul sito dell'ANAC il comunicato del 23 marzo 2021 del Presidente dell'Autorità relativo a Indicazioni interpretative sull'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.

Il comunicato reca chiarimenti al fine di favorire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione della disposizione citata che prevede, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, che la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Il dubbio prospettato attiene alla possibilità di considerare la fattispecie prevista al citato comma 12 come ipotesi autonoma e ulteriore di modifica contrattuale rispetto

alle casistiche enucleate ai commi 1 e 2 dell'art. 106, con la possibilità di accedere a tale istituto anche a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti individuati dai predetti commi, che riportano le condizioni per le modifiche contrattuali previste dalle direttive comunitarie appalti, mentre nelle stesse direttive non vi è traccia del quinto d'obbligo.

L'Autorità, previo confronto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha ritenuto di aderire ad una interpretazione restrittiva e comunitariamente orientata dell'art. 106, che introduce una deroga al principio generale dell'evidenza pubblica, con conseguente divieto di applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate. Per tali motivi, l'Autorità – pur prendendo atto della presenza di un diverso orientamento giurisprudenziale – ritiene che la previsione del comma 12 dello stesso articolo non possa configurarsi

come una fattispecie autonoma di modifica contrattuale.


La norma, quindi, deve essere intesa come volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) (circostanze imprevedute ed imprevedibili) e 2 (10% servizi e forniture e 15% appalti sotto soglia) dell'articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell'importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d'obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, l'appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto. Per approfondimenti si rinvia al link al sito [anticorruzione.it](http://anticorruzione.it)

## La Corte dei conti sugli incentivi delle funzioni tecniche

Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere erogati dopo l'adozione del regolamento, sulla base delle somme accantonate nel quadro economico e se le attività svolte dai dipendenti sono state accertate; questo compenso non spetta per i contratti di rendimento energetico. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e da quella Autonomie in tema di incentivo delle funzioni tecniche al personale dipendente.

A far data dall'estate del 2014, questi incentivi non possono essere riconosciuti ai dirigenti, mentre possono essere erogati ai responsabili titolari di posizione organizzativa anche nei comuni privi di dirigenti, in cui quindi essi svolgono compiti dirigenziali.



## Parere mims n. 873/2021- L'esclusione automatica non trova applicazione negli affidamenti diretti che non adottano - solitamente - il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

Con il parere n. 873 del 08/03/2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile risponde ad una stazione appaltante sulla possibilità di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale (prevista all'art. 1 comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) oltre che alle procedure negoziate anche alle procedure di comparazione dei preventivi in caso di affidamento diretto ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge stesso.

La risposta del Mims ha precisato che:

- l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale trova applicazione quando, per la selezione dell'offerta, la stazione appaltante ricorre al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, come previsto dall'art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016;

- negli affidamenti diretti, ivi compresi gli affidamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. 76/2020, l'eventuale confronto tra preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, che rappresenta una best practice, non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione; ne deriva che il meccanismo di esclusione automatica, di cui all'art. 1, comma 3, DL. 76/2020, non è applicabile all'affidamento diretto. Ovviamente, la stazione appaltante, nel caso di affidamento diretto, nel corso della trattativa, laddove ne ravvisi la necessità sulla base di elementi specifici, ha sempre facoltà di richiedere all'operatore economico spiegazioni sul preventivo offerto, atteso che, secondo le indicazioni fornite da ANAC nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 1.2, nella

motivazione del provvedimento occorre dar conto dettagliatamente delle ragioni della scelta operata anche sotto il profilo della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante stessa deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

La procedura di cui all'articolo 1, comma 3 del più volte citato dl n. 76/2020, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 51, comma 1, lettera a1) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è applicabile sino al 30 giugno 2023.

Approfondimenti all'indirizzo: [https://www.ancebrescia.it/wp-content/uploads/2021/06/Mims\\_08\\_03\\_2021\\_873-2.pdf](https://www.ancebrescia.it/wp-content/uploads/2021/06/Mims_08_03_2021_873-2.pdf)

## Fattura elettronica Europea Appalti

Dal primo luglio 2021 è in vigore la versione aggiornata (versione 2) delle regole tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18/04/2019, relativo a "Definizione delle regole tecniche, Core Invoice Usage Specification, e delle modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148". Il citato d.lgs. n. 148/2018 recepisce nell'ordinamento italiano le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/55/UE, prevedendo che, a decorrere dal 18 aprile

2019, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori come individuati dall'articolo 3, comma 1 lettere a) ed e) del d.lgs. n. 50/2016, siano tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, nonché alle suddette regole tecniche. Tramite quest'ultimo aggiornamento, si introduce il riferimento al modello semantico del formato europeo di fattura elettronica, di cui alla norma europea (EN 16931-1:2017 +A1 2019 (E), nonché col relativo errata corrige EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020 che ne costituisce parte integrante).



VISITA IL SITO  
[psrcampaniacomunica.it](http://psrcampaniacomunica.it)



[www.agricoltura.regione.campania.it](http://www.agricoltura.regione.campania.it)

[psrcomunica@regione.campania.it](mailto:psrcomunica@regione.campania.it)

[psr@pec.regione.campania.it](mailto:psr@pec.regione.campania.it)

canale YouTube PSR Campania



 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali




**PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI**

N.05 - AGOSTO 2021

a cura del **GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

Salvatore **Capeczuto**  
Giuseppe **Castaldi**  
Maurizio **Cinque**  
Marcello **Murino**  
Dora **Renzuto**

in collaborazione con  **Sviluppo Campania**

**PSR** *comunica*

**ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ONLINE**

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link [agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/mailling.html](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html).